



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO**

Ai sensi Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231

PARTE GENERALE

Aggiornamento del 2 ottobre 2020

Indice

PARTE GENERALE

INTRODUZIONE	4
DEFINIZIONI	6
1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI	9
1.1 Inquadramento giuridico	9
1.2 I reati presupposto della responsabilità amministrativa	9
1.3 I reati commessi all'estero	15
1.4 Le sanzioni previste dal d.lgs. 231/2001	15
1.5 Delitti tentati	17
1.6 L'esonero da responsabilità	17
1.7 L'idoneità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	18
1.8 Le Linee Guida di Confindustria	19
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI 2i RETE GAS S.r.l.	20
2.1 Finalità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Gas S.r.l.	21
2.2 Struttura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Gas S.r.l.	22
2.3 Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Gas S.r.l.	23
2.4 Modifiche ed integrazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Gas S.r.l.	23
2.5 Adozione del Modello nei confronti delle controllate di 2i Rete Gas S.p.A.	24
3. LE COMPONENTI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI 2i RETE GAS S.r.l.	25
3.1 ATTIVITA' DI 2i RETE GAS S.r.l.	25
3.2 ASSETTO ISTITUZIONALE	25
3.2.1 Struttura societaria e <i>corporate governance</i>	25
3.3 ASSETTO ORGANIZZATIVO	26
3.3.1 Direzioni/Funzioni/Unità Aziendali	26
3.3.2 Il ricorso da parte di 2i Rete Gas S.r.l. a prestazioni di servizi fornite da società Terze	26
3.4 IL CODICE ETICO DI 2i RETE GAS S.r.l.	27
3.5 L'ORGANISMO DI VIGILANZA	27
3.5.1 Caratteristiche e funzioni	27
3.5.2 <i>Reporting</i> dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari	30

3.6 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	30
3.6.1 Finalità	30
3.6.2 I flussi informativi obbligatori dai Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Gas S.r.l. all'Organismo di Vigilanza	32
3.6.3 I flussi informativi facoltativi (ad evento) dai Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Gas S.r.l. all'Organismo di Vigilanza	33
3.6.4 I flussi informativi dal Consiglio di Amministrazione di 2i Rete Gas S.r.l. (inseriamo dall'organo amministrativo?)all'Organismo di Vigilanza	33
3.6.5 L'istituzione della figura di <i>responsabile</i> presso 2i Rete Gas S.r.l. e di <i>referente</i> , presso le società terze, legate a 2i Rete Gas S.r.l.recepire da contratti di servizio	34
3.6.6 Sistema di poteri	35
3.7 SELEZIONE, FORMAZIONE E INFORMATIVA	35
3.7.1 Selezione del personale	35
3.7.2 Formazione del personale	35
3.7.3 Selezione di consulenti, partner, fornitori	36
3.7.4 Informativa a consulenti, partner, fornitori	36
3.8 SISTEMA DISCIPLINARE	36
3.8.1 principi generali	36
3.8.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti	36
3.8.3 Misure nei confronti dei dirigenti	39
3.9 ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO	39
3.9.1 Misure nei confronti degli amministratori	39
3.9.2 Misure nei confronti di consulenti, partner, fornitori	40
3.9.3 Misure nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza	40
3.9.4 Misure nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale	40

INTRODUZIONE

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, avente ad oggetto la “*disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, ha introdotto, per la prima volta, nell’ordinamento giuridico italiano una forma di responsabilità amministrativa, a carico delle persone giuridiche, per i fatti di reato commessi da soggetti stabilmente inseriti nell’organizzazione dell’Ente.

L’aspetto centrale della disciplina normativa di cui al Decreto è rappresentato dall’adozione e concreta attuazione, ai fini di un’esenzione da responsabilità della Società, di un “*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo*”, che preveda, “*in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio*” (articolo 7 comma 3).

La precedente versione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Gas S.r.l. è stato adottato, con determina dell’Amministratore Unico del 19 novembre 2015, al fine di tracciare i processi aziendali sensibili o a rischio ed i relativi presidi organizzativi, cautelari e di controllo in essere, diretti ad eliminare il cosiddetto *rischio* reato e successivamente aggiornato con determine del 4 agosto 2016, del 23 novembre 2018 e del 29 giugno 2020 con le quali l’Amministratore Unico ha provveduto ad approvare le modifiche del Modello predisposte dalla Capogruppo.

Essa è stata aggiornata, nel mese di giugno 2020, allineandosi pertanto al Modello di 2i Rete Gas S.p.a. mediante inserimento: i) delle nuove fattispecie di reato presupposto, introdotte con l’entrata in vigore della legge n. 157 del 19.12.2019, di conversione del decreto-legge 26.10.2019 n. 124, recante “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*”; nonché, ii) del nuovo reato e della concorrente responsabilità amministrativa, ex d.lgs. 231/2001, in caso di violazione degli obblighi previsti dalla legge n. 133 del 18.11.2019 di conversione del decreto-legge 21.9.2019 n. 105, recante “*Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica*” (cfr. art. 1 comma 11 della citata legge n. 133).

Rispetto all’applicabilità di tali ultimi obblighi, giova precisare come, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dovrà essere stabilito l’elenco delle amministrazioni e

degli enti, con sede in Italia, compresi nel perimetro di sicurezza e, dunque, tenuti al rispetto delle regole.

Nell'occasione, sarà, pertanto, possibile verificare se 2i Rete Gas S.r.l. risulterà destinataria degli obblighi previsti in materia di *“cybersecurity”*.

Occorre, tuttavia, precisare come 2iRete Gas S.p.a., società controllante 2i Rete Gas s.r.l., risulti già riconosciuta come operatore dei servizi essenziali nel settore energia, sottosectore gas- distribuzione gas, ai fini degli adempimenti previsti dal d.lgs. 18 maggio 2018, n. 65, in tema di *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione”*. In virtù dell'appartenenza allo stesso gruppo, 2i Rete Gas S.r.l. ha, dunque, sostanzialmente già adottato una serie di misure tecnico- organizzative adeguate alla gestione dei rischi e alla prevenzione degli incidenti informatici, analiticamente illustrate, all'interno del documento, intitolato *“Risk Assessment & Treatment- Direttiva NIS”*, redatto, in data 21 novembre 2019.

In ottemperanza alle previsioni dell'art. 2.6, secondo cui la Società ha l'obbligo di recepire le modifiche e le integrazioni al Modello della Capogruppo, la presente versione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Gas S.r.l. è stata ulteriormente aggiornata, mediante inserimento, all'interno del catalogo generale dei reati, contenuto nella Parte Generale, delle nuove fattispecie di reato presupposto, introdotte con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 75 del 14.7.2020, avente ad oggetto l'*“Attuazione della Direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”*. Le nuove fattispecie non sono state, tuttavia, inserite, all'interno delle varie Parti Speciali del presente Modello- ad eccezione del reato di frode in pubbliche forniture, commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, ai sensi dell'art. 356 c.p.- in quanto l'attività di distribuzione del gas naturale, da parte di 2i Rete Gas S.r.l. si svolge esclusivamente in Italia e non ha, dunque, carattere transnazionale.

Al pari delle versioni previgenti, il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - approvato con determina dell'Amministratore Unico di 2i Rete Gas S.r.l., del 2 ottobre 2020 intende assicurare che la gestione della Società avvenga nel rispetto dei principi di legalità, correttezza, trasparenza e tracciabilità e secondo prassi di lavoro efficienti e conformi al dettato normativo.

DEFINIZIONI

Le definizioni, di seguito indicate, trovano applicazione nella presente Parte Generale, nonché nelle singole Parti Speciali, fatte salve le ulteriori definizioni contenute in queste ultime.

Autorità: qualsiasi autorità governativa, giurisdizionale, legislativa, fiscale o amministrativa, italiana od estera, ovvero qualsiasi distaccamento, agenzia, commissione, collegio o ufficio, riconducibile all'Autorità ovvero qualsiasi arbitratore.

CCNL: i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati da 2i Rete Gas S.r.l.

Codice Etico: il codice adottato da 2i Rete Gas S.r.l. approvato dall'Amministratore Unico della Società,.

Consulenti: i soggetti che forniscono a 2i Rete Gas S.r.l., prestazioni di natura professionale.

Destinatari: gli Esponenti Aziendali, i Fornitori, i Partner ed i Consulenti.

Dipendenti: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con 2i Rete Gas S.r.l., ivi compresi i dirigenti.

D.Lgs. n. 231/2001 o il Decreto: il d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni.

2i Rete Gas S.r.l. o Società: 2i Rete Gas S.r.l., con sede legale in Milano, Via Alberico Albricci n.10.

2i Rete Gas S.p.A. o Capogruppo: 2i Rete Gas S.p.a., con sede legale in Milano, Via Alberico Albricci n.10, nonché le altre società, controllate da 2i Rete Gas S.p.A., ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Enti: entità fornite di personalità giuridica o società ed associazioni, anche prive di personalità giuridica (società di capitali, società di persone, consorzi, ecc.).

Esponenti Aziendali: gli amministratori, i procuratori, i sindaci, i liquidatori, i dirigenti ed i dipendenti di 2i Rete Gas S.r.l..

Fornitori: i soggetti, non rientranti nella definizione di Consulente o Partner, che forniscono, a 2i Rete Gas S.r.l., beni e/o servizi, con i quali 2i Rete Gas S.r.l. abbia stipulato un contratto per la prestazione di beni e/o servizi.

Direzione/Funzione/Unità Organizzativa Aziendale: ciascuna delle Direzioni/Funzioni/Unità Organizzative di 2i Rete Gas S. r.l., descritte al Paragrafo 3.3.1.

Linee Guida: le linee guida adottate da associazioni rappresentative degli enti ed, in particolare, da Confindustria, per la predisposizione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi dell'art. 6, comma terzo, d.lgs. 231/2001.

Modello: il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, così come previsto dagli artt. 6 e 7 d.lgs. 231/2001.

Organi Direttivi della Società: gli organi societari di 2i Rete Gas S. r.l... e delle sue controllate che, nei diversi ordinamenti, rivestono il medesimo ruolo di gestione ed amministrazione del Consiglio di Amministrazione.

Organismo di Vigilanza o OdV: l'Organismo, a natura collegiale, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Gas S r.l..., nonché al relativo aggiornamento.

Organi Sociali: il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Unico, il Collegio Sindacale e i loro membri.

Pubblica Amministrazione: ogni Ente della Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi Funzionari e Soggetti Incaricati di Pubblico Servizio (es. i concessionari di un pubblico servizio).

Partner: le controparti contrattuali con le quali 2i Rete Gas S. r.l... intrattenga forme di collaborazione, contrattualmente regolate (associazione temporanea d'impresa, *joint venture*, consorzi, licenza, agenzia), ove destinate a cooperare con la Società, nell'ambito della gestione dei processi sensibili o a rischio.

Processi sensibili o a rischio: i processi, facenti capo a 2i Rete Gas S.r.l., nelle cui fasi o sotto fasi si potrebbero, astrattamente, configurare le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di talune fattispecie di reato di cui al d.lgs. 231/2001.

Reati presupposto: le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal d.lgs. 231/2001, sulla responsabilità amministrativa.

Responsabile: procuratore della società al quale viene attribuita, con nomina da parte dell'Amministratore Unico della società, la responsabilità di assicurare il rispetto del Modello, nello svolgimento delle attività di cui è responsabile.

Referente: eventuale soggetto designato da società terza, legato a 2i Rete Gas S.r.l., da un contratto di servizio, stipulato ai fini dello svolgimento di prestazioni e/o servizi, nell'interesse

di 2i Rete Gas S.r.l..., al quale viene attribuita, con nomina da parte dell'Amministratore Delegato della Società, la responsabilità di assicurare il rispetto del Modello, nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di servizio. La designazione di tale soggetto è in alternativa a quella di "Responsabile", sopra definito.

Scheda di Evidenza: documento da compilarsi, a cura del Responsabile di Direzione/Funzione/Unità, con riferimento agli specifici processi sensibili o a rischio, individuati e presidiati dalle procedure organizzative e di controllo societarie.

Società: 2i Rete Gas S. r.l..

Sub responsabile: soggetto nominato dal Responsabile, supervisionato da quest'ultimo, il quale acquisisce la responsabilità dei processi e delle operazioni a rischio affidategli.

1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI

1.1 Inquadramento giuridico

In deroga al principio di non imputabilità penale della persona giuridica, il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, emanato in esecuzione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300 ed entrato in vigore il 4 luglio 2001, introduce la responsabilità degli Enti per i fatti di reato commessi, *nel loro interesse o a loro vantaggio*, da soggetti inseriti nell'organizzazione societaria e, precisamente da:

i) Soggetti Apicali (vale a dire, ai sensi dell'art. 5, comma 1, *“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente”*);

ii) Soggetti Sottoposti alla direzione e vigilanza delle persone operanti in posizione apicale.

In altre parole, accanto alla responsabilità penale dell'autore del reato si colloca, altresì, la responsabilità dell'Ente, nel cui interesse o vantaggio il fatto illecito viene commesso (articolo 5).

La responsabilità dell'Ente è definita dal Legislatore come responsabilità di tipo amministrativo; pur tuttavia, essa nasce da un'ibridazione della responsabilità amministrativa con principi e concetti propri della sfera penale; il suo accertamento avviene, infatti, nell'ambito di un procedimento penale, disciplinato dalle norme di procedura penale e comporta l'applicazione di sanzioni afflittive.

La responsabilità amministrativa è, inoltre, autonoma rispetto a quella della persona fisica autrice del reato; l'Ente può essere infatti dichiarato responsabile, anche se l'autore materiale dell'illecito non è imputabile o non è stato individuato (articolo 8) ed anche se il reato è estinto, per cause diverse dall'amnistia.

La responsabilità dell'Ente è esclusa, nel caso in cui l'autore del reato abbia agito, nel suo esclusivo interesse.

1.2 I reati presupposto della responsabilità amministrativa

L'Ente non è chiamato a rispondere per ogni reato commesso dai Soggetti Apicali o Sottoposti, ma solo per quelli tassativamente previsti dal Decreto e, segnatamente, per le fattispecie illecite di seguito elencate:

i) reati contro la Pubblica Amministrazione e, precisamente, (1) corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.), (2) corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.), (3) corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), (4) istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), (5) concussione (art. 317 c.p.), (6) malversazione in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.), (7) indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.), (8) indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.); (9) traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.); (10) peculato (art. 314, primo comma cod. pen.; solo quando il fatto offende gli interessi dell'Unione Europea); (11) peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 cod. pen.; solo quando il fatto offende gli interessi dell'Unione Europea); (12) abuso d'ufficio (art. 323 c.p.; solo quando il fatto offende gli interessi dell'Unione Europea).

ii) reati contro il patrimonio mediante frode, vale a dire, (1) truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), (2) truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), (3) frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.); (4) frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); (5) frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (art. 2 l. 898/1986);

iii) reati cosiddetti societari, vale a dire, (1) false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), (2) false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.), (3) impedito controllo (art. 2625 c.c.), (4) formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), (5) indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.), (6) illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), (7) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), (8) operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), (9) omessa comunicazione dei conflitti di interessi (art. 2629 bis c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), (10) illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), (11) aggio (art. 2637 c.c.), (12) ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.); (13) delitto di corruzione tra privati (art. 2635 comma 3 c.c.) (L'art. 34 della Legge 28 dicembre 2005 n. 262 (recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari ed anche nota come "Legge sul risparmio") ha inserito la fattispecie del falso in prospetto, nel novero dei reati previsti dal D. Lgs. 58/98 (TUF), nel dettaglio, all'art. 173-bis, abrogando, al contempo, l'art. 2623 c.c. La conseguenza di suddetta abrogazione sembra comportare una fuoriuscita dell'illecito di falso in prospetto, dal novero dei c.d. reati presupposto e, dunque, il conseguente venir meno della responsabilità amministrativa dell'ente. Questa

parrebbe essere la tesi accolta dalla dottrina maggioritaria; tuttavia, preme dare atto dell'esistenza di un orientamento, seppur minoritario, il quale ritiene che, nonostante la trasposizione della fattispecie nel TUF, il falso in prospetto continui a rilevare, ai fini dell'insorgenza della responsabilità dell'ente);

iv) reati in materia tributaria e, nello specifico, **(1)** dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74/2000); **(2)** dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. n. 74/2000); **(3)** emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000); **(4)** occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. n. 74/2000); **(5)** sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 d.lgs. n. 74/2000) (art. 25- *quinquiesdecies* d.lgs. 231/2001, introdotto dalla legge n. 157 del 19.12.2019); **(6)** dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. n. 74/2000; il reato in esame si applica alle società, solo se viene commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro); **(7)** omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. n. 74/2000; il reato in esame si applica alle società, solo se viene commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro); **(8)** indebita compensazione (art. 10 *quater* d.lgs. n. 74/2000; il reato in esame si applica alle società, solo se viene commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro) (art. 25- *quinquiesdecies* d.lgs. 231/2001, introdotto dalla legge n. 157 del 19.12.2019 e modificato dall'art. 5 d.lgs. 14.7.2020 n. 75);

v) reati contro la fede pubblica e, precisamente, falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo;

vi) reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale, dalle leggi speciali e dalla Convenzione di New York;

vii) reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, tratta di persone, acquisto o alienazione di schiavi, induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione minorile, distribuzione o pubblicità, anche per via telematica, di materiale pornografico avente ad oggetto minori, sfruttamento di minori ai fini di produzione di materiale pornografico, adescamento e sfruttamento sessuale di minori, cessione e detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori, organizzazione di viaggi finalizzati allo sfruttamento della prostituzione minorile; delitti di mutilazione degli organi genitali femminili;

viii) reati ed illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato;

ix) se, commessi nella forma del “*reato transnazionale*” (fattispecie coniata dalla l. n. 146/2006), vale a dire mediante la commissione del “*reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato*”: i) i reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), ii) associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.), iii) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.), iv) favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), v) riciclaggio (art. 648 bis c.p.), vi) impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.), vii) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* d.p.r. 43/1973), viii) associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r. 309/1990), ix) disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 comma 3, 3 bis, 3 *ter* e 5 d.lgs. 286/98);

x) reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (fattispecie introdotte in virtù dell’art. 9 l. 3 agosto 2007, n. 123);

xi) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 c.p., 648bis c.p., 648 *ter* c.p.);

xii) reato di autoriciclaggio (art. 648 *ter* 1 c.p.).

xiii) reati informatici e, segnatamente, diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615- *quinquies* c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635- *bis* c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635- *ter* c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635- *quater* c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635- *quinquies* c.p.), frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640- *quinquies* c.p.) (fattispecie introdotte, in virtù della l. 18.3.2008, n. 48);

xiv) reato di cui all'art. 1 comma 11 decreto legge 21.9.2019 n. 105, convertito nella legge 18.11.2019, n. 133 e intitolato “*Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica*”, in caso di violazione degli obblighi ivi previsti;

xv delitti di criminalità organizzata e, specificamente: associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti (anche nella forma aggravata, di cui all'art. 452 *octies* c.p., in quanto finalizzata alla commissione di delitti contro l'ambiente), associazioni di tipo mafioso anche straniere, scambio elettorale politico-mafioso, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze psicotrope o stupefacenti, produzione, traffico o detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope;

xvi) delitti contro l'industria e il commercio e, segnatamente: reati di turbata libertà dell'industria o del commercio, illecita concorrenza con minaccia o violenza, frode contro le industrie nazionali, frode nell'esercizio del commercio, vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, fabbricazione e commercio di beni realizzati, mediante usurpazione di titoli di proprietà industriale, contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari;

xvii) delitti in materia di violazione del diritto d'autore e, precisamente: reati di messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa, della duplicazione abusiva, vendita, detenzione a scopo commerciale, locazione di programmi informatici o di banche dati informatizzate, della duplicazione abusiva, diffusione o trasmissione in pubblico, di opere cinematografiche, di sequenze di immagini in movimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati, di mancato assolvimento o di falsa attestazione nell'assolvimento degli obblighi SIAE, nonché di produzione, vendita, importazione, promozione installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato, a scopi fraudolenti, di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale;

xviii) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;

xix) reati ambientali e, segnatamente: attività di scarico, emissione o immissione illecita di sostanze pericolose o radiazioni ionizzanti (articolo 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, D. Lgs. n. 152/2006); attività non autorizzata di gestione di rifiuti (articolo 256, commi 1, lett. a) e

b), 3, 5 e 6, D. Lgs. n. 152/2006); inosservanza delle prescrizioni relative ad autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni in materia di gestione dei rifiuti (articolo 256, c. 4, D. Lgs. n. 152/2006); attività di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (articolo 257, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 152/2006); attività di trasporto di rifiuti in assenza della documentazione prescritta dalla normativa di settore (articolo 258, comma 4, D. Lgs. n. 152/2006); attività di spedizione di rifiuti, costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26, del regolamento (CEE) 1 febbraio 1993, n. 259; spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II, in violazione dell'articolo 1, comma 3, lett. a) b), c) del citato regolamento (articolo 259, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006); attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 152/2006); violazioni inerenti il sistema "SISTRI" (articolo 260 bis D. Lgs. n. 152/2006); violazioni del regime delle emissioni atmosferiche nell'esercizio di uno stabilimento (articolo 279, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006); attività di commercio, trasporto o detenzione di talune specie animali e vegetali protette (articoli 1, comma 1 e 2; 2, commi 1 e 2; 6, comma 4, legge 150/1992); falsificazioni inerenti i certificati C.I.T.E.S. in relazione a specie protette (articolo 3 bis, comma 1, legge n. 150/1992); impiego di sostanze lesive dell'ozono e dell'ambiente (articolo 3, comma 6, lg. n. 549/1993); inquinamento doloso o colposo provocato da natanti (articoli 8, commi 1 e 2, e 9, comma 1 e 2, D. Lgs. n. 202/2007); uccisione o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (articolo 727 bis c.p.); danneggiamento di un habitat all'interno di un sito protetto (articolo 733 bis c.p.); inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.); disastro ambientale (art. 452-quater c.p.); delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.); traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.); associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti contro l'ambiente (art. 452 octies c.p.);

xx) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

xxi) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);

xxii) istigazione al razzismo e alla xenofobia (legge europea 20.11.2017 n. 167);

xxiii) reati previsti in materia di contrabbando, ai sensi del d.p.r. 23.1.973, n. 43 (art. 25 sexiesdecies d.lgs. 231/2001).

1.3 I reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del d.lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati, contemplati dallo stesso d.lgs. 231/2001, commessi all'estero. La relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del d.lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente, per reati commessi all'estero sono:

a) il reato deve essere commesso all'estero, da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. 231/2001;

b) l'ente deve avere la propria sede principale, nel territorio dello Stato italiano;

c) l'ente può rispondere, solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.

Tale rinvio è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-*nonies* d.lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 d.lgs. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto per quelle fattispecie, in relazione alle quali la sua responsabilità risulti prevista da una disposizione legislativa ad hoc;

d) l'ente può rispondere, nei casi in cui, nei suoi confronti, non proceda lo Stato nel quale è stato commesso il fatto;

e) nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito, a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente, solo se la richiesta è formulata, anche nei confronti dell'ente stesso.

1.4. Le sanzioni previste dal d.lgs. 231/2001

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

i) sanzioni pecuniarie; ii) sanzioni interdittive; iii) confisca; iv) pubblicazione della sentenza.

i) Le sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie hanno natura amministrativa e si applicano, sempre, anche nel caso in cui la persona giuridica ripari alle conseguenze derivanti dal reato.

La commisurazione della sanzione dipende da un duplice criterio:

a) determinazione di quote in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000;

b) attribuzione, ad ogni singola quota, di un valore compreso tra un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00 (sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente).

In concreto, le sanzioni pecuniarie potranno oscillare tra un minimo di € 25.822,84 (riducibili, ai sensi dell'art. 12 del Decreto, sino alla metà) ed un massimo di € 1.549.370,69.

Il giudice determina il numero delle quote, tenendo conto:

- a) della gravità del fatto;
- b) del grado della responsabilità dell'ente;
- c) dell'attività svolta, per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

ii) **Le sanzioni interdittive**

Sono sanzioni che si aggiungono a quelle pecuniarie ed hanno la funzione di impedire la reiterazione del reato.

Trattasi, nello specifico, delle seguenti misure:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- c) la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nell'ipotesi di pluralità di reati, si applica la sanzione prevista per quello più grave.

La durata dell'interdizione è generalmente temporanea (da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 2 anni), ad esclusione di alcuni casi tassativi, nei quali la temporaneità dell'interdizione è sostituita dalla definitività della medesima. A titolo esemplificativo:

- a) in caso di reiterazione del fatto delittuoso;
- b) in caso di profitto di rilevante entità;
- c) in caso di reiterazione per almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività dell'ente, (in luogo dell'irrogazione della sanzione), da parte di un commissario, nominato dal Giudice, ai sensi dell'art. 15 del d. lgs. 231/2001, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità, la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

iii) **La confisca**

È una sanzione applicabile, contestualmente, all'emissione della sentenza di condanna e consiste nella confisca, da parte dell'Autorità Giudiziaria, del prezzo o del profitto, generati dal reato, ad esclusione della parte di esso che può essere restituita al danneggiato.

Se la confisca del prodotto o del profitto del reato non è possibile, vengono confiscate somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

iv) **La pubblicazione della sentenza di condanna**

La pubblicazione della sentenza di condanna è disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

La sentenza è pubblicata (a spese della persona giuridica condannata) una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione, nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

1.5. Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei Delitti indicati nel Capo I del Decreto (articoli da 24 a 25-*octies*), le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà; l'irrogazione delle sanzioni è, invece, esclusa, nei casi in cui l'ente impedisca, volontariamente, il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26); in tal caso, la non applicazione della sanzione si giustifica, in virtù dell'interruzione di ogni rapporto d'immedesimazione organica, tra l'ente ed i soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

1.6. L'esonero da responsabilità

Gli articoli 6 e 7 D.Lgs. 231/2001 prevedono una forma di esonero dalla responsabilità qualora l'ente dimostri che:

1) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, **Modelli di Organizzazione e di Gestione e Controllo**, idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali;

2) il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli e di curarne il relativo aggiornamento è stato affidato ad un **Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo**;

3) le persone hanno commesso il reato eludendo, **fraudolentemente**, i modelli di organizzazione e di gestione;

4) non vi è stata omessa o insufficiente **vigilanza**, da parte dell'Organismo di controllo.

In relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati, i modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:

i) individuare le attività, nel cui ambito possono essere commessi i reati;

ii) prevedere specifici protocolli, diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire;

iii) individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie, idonee ad impedire la commissione dei reati;

iv) prevedere obblighi di informazione, nei confronti dell'organismo, deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

v) introdurre un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

È opportuno effettuare, tuttavia, una distinzione:

a) se il reato è stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova i punti precedenti;

b) se il reato è commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile, se la commissione del reato è stata resa possibile, dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza, ma tale inosservanza è esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che i Modelli di Organizzazione e di Gestione possano essere adottati, sulla base di codici di comportamento, redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare osservazioni sulla relativa idoneità.

1.7. L'idoneità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

L'adozione ed efficace attuazione, da parte dell'ente, di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, in fase anteriore alla commissione del reato, può comportare un'esenzione da responsabilità, purché detto Modello presenti le seguenti caratteristiche (articolo 6 comma 2):

i) individui la sfera di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati (c.d. mappatura del rischio);

ii) preveda specifici protocolli, diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;

iii) individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;

iv) crei obblighi di informazione, nei confronti dell'organismo, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;

v) istituisca un sistema disciplinare idoneo, al fine di sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

La valutazione in ordine all'idoneità ed alla concreta attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, da parte dell'ente, è effettuata dall'Autorità Giudiziaria Penale, nell'ambito del relativo procedimento.

L'art. 36 del Decreto prevede, infatti, che: *"la competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al Giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'Ente si osservano le disposizioni sulla composizione del Tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende"*.

Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è, di regola, riunito al procedimento penale instaurato, nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende (art. 38 Decreto).

Nel contesto dinanzi descritto, l'accertamento della responsabilità della Società avviene attraverso:

- i) la verifica della sussistenza del reato presupposto della responsabilità della Società;
- ii) il sindacato di idoneità sul Modello Organizzativo adottato.

1.8 Le linee guida di Confindustria

A seguito dei numerosi interventi legislativi, che hanno esteso l'ambito applicativo della responsabilità amministrativa delle società, ad ulteriori fattispecie di reato, Confindustria ha provveduto ad aggiornare le Linee Guida, per la costruzione dei modelli organizzativi.

L'ultima versione delle linee guida è stata approvata, nell'anno 2014 e tiene conto delle novità legislative, giurisprudenziali e delle prassi applicative, nel frattempo intervenute.

I punti fondamentali che le Linee Guida individuano, nella costruzione dei Modelli, possono essere così schematizzati:

- i) attività di mappatura o individuazione delle aree o processi a **rischio**;
- ii) predisposizione di un **sistema di controllo**, in grado di prevenire il “rischio reato” attraverso l'adozione di appositi protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo, ideato da Confindustria sono: i) codice etico; ii) sistema organizzativo; iii) procedure manuali ed informatiche; iv) poteri autorizzativi e di firma; v) sistemi di controllo e gestione; vi) comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi: i) verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione; ii) applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo); iii) documentazione dei controlli; iv) previsione di un adeguato sistema sanzionatorio, per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello; v) individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili in: autonomia e indipendenza; professionalità; continuità di azione; vi) previsione di modalità di gestione delle risorse finanziarie; vii) obblighi di informazione dell'organismo di controllo.

Il mancato rispetto di punti specifici delle predette Linee Guida non inficia la validità del Modello adottato che, per converso, deve tener conto, irrinunciabilmente, della concreta e specifica realtà societaria di riferimento.

Si sottolinea, inoltre, la natura dinamica delle anzidette Linee Guida, le quali, nel tempo, potranno subire aggiornamenti e revisioni di cui si dovrà tener conto, in sede di analisi.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI 2i Rete Gas S.r.l.

La società 2i Rete Gas S.r.l., con sede a Milano in via Albricci 10, ha per oggetto sociale principale l'esercizio dell'attività di distribuzione e misura del gas di qualsiasi specie in tutte le sue applicazioni. La società gestisce la concessione di Cinisello Balsamo, oggetto di conferimento da parte del socio unico 2i Rete Gas S.p.A. nel 2016 ed ha stipulato con la controllante un accordo per un servizio centralizzato per le attività tecniche di distribuzione del gas e di staff, in forza del quale sono messe a disposizione della società le risorse idonee a gestire con efficienza l'operatività e tutti gli interventi ritenuti necessarie e funzionali allo svolgimento della gestione.

2i Rete Gas S.r.l. è, altresì, soggetta a direzione e coordinamento dell'unico Socio 2i Rete Gas S.p.a. e, in quanto tale, ai sensi dell'art. 2.5 del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito “Modello”) dell'unico socio, adottato con delibera del Consiglio di

Amministrazione del 16 marzo 2011, successivamente modificato ed integrato in data 13 dicembre 2013, nonché in data 23 dicembre 2014 (con efficacia, dall'1.01.2015), la Società ha l'obbligo di adottare il Modello della Capogruppo con gli opportuni adattamenti necessari a garantirne l'efficacia, considerata la specificità dell'attività effettivamente esercitata. A tal fine, con determina del 19 novembre 2015 l'Amministratore Unico ha provveduto ad adottare il Modello della Capogruppo 2i Rete Gas S.p.A.

Ai sensi del medesimo art. 2.5 La Società ha altresì l'obbligo di recepire le modifiche e le integrazioni al Modello della Capogruppo.

2.1 Finalità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Gas S.r.l..

Al fine di migliorare la complessiva organizzazione e gestione della Società e di prevenire il *rischio* di commissione dei reati, che si ritengono astrattamente riconducibili alla propria attività sociale, 2i Rete Gas S.r.l. ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, articolato nelle seguenti componenti:

i) un *assetto istituzionale* e un *assetto organizzativo*, coerenti con la natura e la dimensione dell'organizzazione, nonché con il tipo di attività svolta (si veda l'oggetto sociale) e tali da (1) garantire lo svolgimento dell'attività sociale nel rispetto della legge; (2) individuare ed eliminare, tempestivamente, situazioni di rischio; (3) assicurare una chiara identificazione e circoscrizione delle *Funzioni apicali* o di *vertice*; (4) consentire una trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni dell'ente;

ii) il *Codice Etico*, finalizzato a stabilire i principi etici e le regole di condotta cui si ispirano o devono essere ispirati i comportamenti di tutti i soggetti che operano, per conto e nell'interesse di 2i Rete Gas S.r.l.;

iii) le *istruzioni operative* e le *procedure*, dirette a regolamentare i processi aziendali individuati come *sensibili*, giacché implicanti un *potenziale rischio* di commissione di taluni reati presupposto, di cui al Decreto;

iv) le regole di *corporate governance*, adottate da 2i Rete Gas S.r.l., in recepimento della regolamentazione societaria rilevante, nonché ogni altra documentazione, relativa ai sistemi di controllo, in essere presso la Società;

iv) il *Sistema di flussi informativi*, finalizzato a tracciare le azioni delle singole funzioni aziendali, sì da assicurare un monitoraggio dei processi *potenzialmente sensibili o a rischio*;

v) il *Sistema di informazione e formazione*, avente ad oggetto il *Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo* adottato;

vi) il *Sistema disciplinare*, diretto a sanzionare la violazione o l'omessa applicazione del *modello di organizzazione, gestione e controllo*, da parte dei Destinatari;

vii) l'istituzione di un *Organismo di Vigilanza*, a composizione collegiale, mista, facente capo a 2i Rete Gas S.r.l., munito di ampia autonomia decisionale e di spesa, al quale demandare il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del *Modello di organizzazione* adottato e di curarne altresì l'aggiornamento.

Nella predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Gas S.r.l., si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo già esistenti ed operanti, presso la Società, idonei, come tali, a valere, altresì, quali misure di prevenzione dei reati di cui al d.lgs. 231/2001.

Le regole, le istruzioni operative, le procedure, sopra elencate, non vengono riportate, dettagliatamente, nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo interno societario, al quale il Modello di Organizzazione rinvia e che tutti i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con 2i Rete Gas S.r.l., sono tenuti a rispettare.

2.2 Struttura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Gas S.r.l.

Il presente Modello è costituito da una Parte Generale e da diverse Parti Speciali.

La **Parte Generale** definisce la struttura del Modello di Organizzazione: i) disciplinandone finalità e funzioni; ii) istituendo un Organismo di Vigilanza e descrivendo le relative funzioni ed i relativi poteri, nello specifico Regolamento allegato; iii) creando un sistema di flussi informativi; iv) creando un sistema di informazione e formazione; v) istituendo un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Modello medesimo.

Le **Parti Speciali** sono individuate, in relazione alle tipologie di reato, previste dal Decreto, la cui commissione si ritiene astrattamente più verosimile, tenuto conto dell'attività caratteristica di 2i Rete Gas S.r.l.

Ciò, naturalmente, non esclude che, nel caso di sopravvenuti mutamenti normativi, destinati ad introdurre nuove tipologie di reato, ai sensi del Decreto, 2i Rete Gas S.r.l. non provveda, prontamente, a rinnovare l'attività di mappatura del rischio e dei presidi organizzativi e di controllo esistenti, al fine di verificare se sussista, all'interno della realtà societaria, un potenziale rischio in ordine alla commissione delle tipologie di reato di nuovo conio.

Alla luce di quanto detto, il Consiglio di Amministrazione di 2i Rete Gas S.r.l., tenuto, altresì, contro dei suggerimenti e delle indicazioni, forniti dall'Organismo di Vigilanza nominato, provvederà, ravvisandone l'esigenza, ad elaborare nuovi capitoli di Parte Speciale, formalizzando le integrazioni e/o modifiche effettuate, attraverso apposite delibere, in tal senso.

2.3 I Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Gas S.r.l.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Gas S.r.l. si applica:

i) ai soggetti in posizione apicale, facenti capo a 2i Rete Gas S.r.l. (persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società) ed a coloro che esercitano, anche di fatto, tali poteri;

ii) ai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza (o soggetti in posizione subordinata), facenti capo a 2i Rete Gas S.r.l., intesi come coloro che eseguono, nell'interesse della Società, le decisioni assunte dagli Organi di Vertice (i dipendenti di 2i Rete Gas S.r.l.);

iii) ai procuratori, che operano in nome e per conto di 2i Rete Gas S.r.l.;

iv) ai componenti del Collegio Sindacale di 2i Rete Gas S.r.l.;

v) alle società e/o ai soggetti che esercitano prestazioni di servizio, nell'interesse di 2i Rete Gas S.r.l., in forza di contratti ritualmente sottoscritti e nei limiti di quanto, ivi specificamente, previsto.

2.4 Modifiche e integrazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Gas S.r.l.

L'art. 6 comma 1 d.lgs. 231/2001 statuisce che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo deve essere adottato ed efficacemente attuato, a cura dell' "*organo dirigente*".

Sicché, in ossequio al dettato normativo, ogni modifica ed integrazione del Modello Organizzativo, di carattere sostanziale, è rimessa all'esclusiva competenza dell'Organo Amministrativo o Amm.re Unico di 2i Rete Gas S.r.l.

È, peraltro, riconosciuta all'Amministratore Unico di 2i Rete Gas S.r.l., la facoltà di apportare al testo, eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

L'Organismo di Vigilanza di 2i Rete Gas S.r.l. ha facoltà di proporre al all'Amministratore Unico di 2i Rete Gas S.r.l., eventuali integrazioni e/o modifiche al presente Modello.

A seconda del tipo di modifica proposta, la stessa sarà comunicata, direttamente, al Presidente o/e Amministratore Delegato ovvero, da quest'ultimo, sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di 2i Rete Gas S.r.l.

2.5 Adozione del Modello nei confronti delle controllate di 2i Rete Gas S.p.A.

L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Gas S.p.A., a cura delle società controllate, è attuata secondo i seguenti criteri:

i) Predisposizione ed aggiornamento del Modello, a cura di 2i Rete Gas S.p.A.

È rimessa, a 2i Rete Gas S.p.A., l'iniziativa di predisporre ed efficacemente attuare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, che è poi soggetto al recepimento, anche da parte delle società controllate, in relazione ai processi sensibili o a rischio da esse gestiti.

È rimessa, altresì, a 2i Rete Gas S.p.A., l'iniziativa di provvedere all'aggiornamento del Modello Organizzativo medesimo, in relazione alle esigenze di adeguamento ed integrazione, si verranno nel tempo a determinare.

ii) Applicazione ed adattamenti del Modello, a cura delle singole controllate

È rimessa alla responsabilità delle singole società controllate, l'adozione e l'applicazione del Modello Organizzativo di 2i Rete Gas S.p.A., in relazione ai processi sensibili dalle stesse gestiti.

In fase di adozione, a cura delle singole società controllate, il Modello di 2i Rete Gas S.p.A. potrà essere oggetto degli adattamenti necessari a garantirne l'efficacia, considerata la specificità delle attività svolte dalle società, chiamate ad adottare il Modello medesimo.

Agli Organi Direttivi delle società controllate, è demandato il compito di provvedere, mediante apposita delibera, al recepimento del presente Modello organizzativo, nella sua Parte Generale, nonché nelle singole Parti Speciali, sempre tenuto conto degli specifici profili di rischio configurabili, nelle attività svolte dalle società controllate.

Nel recepire il Modello di Organizzazione di 2i Rete Gas S.p.A., gli Organi Direttivi delle singole società controllate, procederanno, contestualmente, anche alla nomina del proprio Organismo di Vigilanza, incaricato di svolgere, nell'ambito della società di appartenenza, i compiti di controllo sullo svolgimento delle suddette attività e sull'applicazione del Modello medesimo.

Le modifiche ed integrazioni al Modello di Organizzazione di 2i Rete Gas S.p.A. verranno recepite, a cura delle società controllate, per effetto della delibera iniziale, adottata dai rispettivi Organi Direttivi.

3. LE COMPONENTI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI 2i Rete Gas S.r.l.

3.1 ATTIVITA' DI 2i Rete Gas S.r.l..

La società 2i Rete Gas S.r.l., ha per oggetto sociale principale l'esercizio dell'attività di distribuzione e misura del gas di qualsiasi specie in tutte le sue applicazioni. La società gestisce la concessione di Cinisello Balsamo, oggetto di conferimento da parte del socio unico 2i Rete Gas S.p.A. nel 2016.

L'identificazione dell'attività caratteristica di 2i Rete Gas S.r.l., svolta direttamente dal suo Unico Socio, a mezzo apposito contratto di servizio, ovvero tramite prestazioni affidate a società Terze, consente di individuare delle potenziali connessioni con talune tipologie di reato previste dal Decreto (reati contro la Pubblica Amministrazione, reati contro il patrimonio mediante frode, reati societari, infortuni sul lavoro, reati ambientali, reati informatici), giacché:

- (a) presuppone una costante ed intensa relazione con Soggetti pubblici;
- (b) dà luogo a rilevanti e significativi adempimenti di natura finanziaria, amministrativa e fiscale;
- (c) si sostanzia nell'esecuzione di attività, assoggettate a specifici obblighi di tutela dalla sicurezza e della salute dei luoghi di lavoro;
- (d) si sostanzia in prestazioni, assoggettate a specifici obblighi di tutela dell'ambiente;
- (e) comporta l'utilizzo di risorse informatiche (*hardware* e *software*);
- (f) presenta i normali profili di rischio di qualsiasi attività imprenditoriale.

Ne consegue, nella prospettiva di soddisfare le prescrizioni del Decreto, la necessità di valutare l'effettività e la consistenza di tali profili di rischio e di predisporre, nel contesto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adeguati strumenti di prevenzione.

3.2 ASSETTO ISTITUZIONALE

3.2.1 Struttura societaria e *corporate governance*

In conformità allo statuto sociale, 2i Rete Gas s.r.l. . è, ad oggi, amministrata da un Organo Amministrativo nella forma dell'Amministratore Unico, nominato in sede di

costituzione della Società, in data 17 novembre 2015. Allo stesso sono attribuiti, da statuto, i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto, in modo tassativo, riservano ai soci. Tale nomina è stata confermata con delibera dell'assemblea dei soci del 20 aprile 2018 per un ulteriore triennio e quindi fino alla data dell'assemblea che procederà all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020.

La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano all'Amministratore Unico che può, a sua volta, nominare procuratori.

In data 22 ottobre 2018, l'Amministratore Unico ha conferito, al Responsabile dell'unità produttiva territoriale / Dipartimento Nord di 2i Rete Gas S.p.a., una procura che gli consente di esercitare attività operative sul territorio, nonché una procura con cui esercita i poteri necessari a garantire l'osservanza dei doveri di legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e di tutela ambientale.

La Società non ha dipendenti e ha nominato un Organo di Controllo, e ha affidato la revisione legale dei conti ad una società di revisione.

3.3 ASSETTO ORGANIZZATIVO

3.3.1 Direzioni/Funzioni/Unità Aziendali

La Struttura organizzativa aziendale di 2i Rete Gas S.r.l. risulta articolata, nei termini di seguito descritti.

La Società non ha personale proprio ed esercita la propria attività attraverso apposito accordo infragruppo stipulato con il suo Socio Unico, al quale sono affidate sia le attività tecniche, nonché sono affidati i lavori di costruzione di allacciamenti aerei, fornitura e posa in opera misuratori e telecontrollo e relative spese tecniche.

A 2i Rete Gas S.p.A., inoltre, è affidata la gestione amministrativa, finanziaria, assicurativa, fiscale e legale, nonché quella relativa ai servizi generali della Società.

3.3.2 Il ricorso da parte di 2i Rete Gas Sr.l. a prestazioni di servizi fornite da società Terze

Nell'esercizio della propria attività, 2i Rete Gas S.r.l. può avvalersi, altresì, di prestazioni di servizi effettuate, a cura di società terze, in forza della stipulazione di singoli contratti di servizio.

Nel caso peculiare in cui, la singola società affidataria del servizio agisca, in nome e per conto di 2i Rete Gas S.r.l., 2i Rete Gas S.r.l. . legittimamente, esigerà, mediante espressa previsione all'interno del relativo contratto di servizio, il rispetto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in vigore presso la società, nonché l'adempimento dell'obbligo di fornire informazioni rilevanti all'Organismo di Vigilanza, tramite la figura del Referente, di cui al successivo par. 3.6.5, individuato dalla Società prestatrice del servizio e nominato dall'Amministratore Unico di 2i Rete Gas S.r.l.

3.4 IL CODICE ETICO DI 2i Rete Gas S.r.l.

Tra le componenti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Gas S.r.l. . rientra, altresì, il Codice Etico Aziendale, predisposto e adottato dalla Società, allo scopo di orientare le condotte di tutti coloro che operano, per conto e nell'interesse della società, al rispetto dell'etica, dell'integrità morale e della legalità (cfr. allegato **1** al Modello di 2i Rete Gas S.r.l)

Tale documento che costituisce, pertanto, parte integrante del presente Modello Organizzativo, enuncia i principi di deontologia aziendale e le regole di condotta che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Destinatari.

Il Codice Etico deve essere comunicato ai vari Destinatari, con modalità diverse in base alla tipologia del rapporto esistente con la Società e, comunque, in maniera tale da assicurarne l'effettiva conoscenza.

3.5 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.5.1 Caratteristiche e funzioni

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. b) del Decreto, onde poter andare esente da responsabilità, l'Ente che adotta un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è tenuto a provare, non solo di avere adottato ed efficacemente attuato i presidi ivi previsti, bensì di avere affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione medesimo ad un Organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

In coerenza con le previsioni di cui al Decreto, l'Amministratore Unico di 2i Rete Gas S.r.l. ha provveduto a nominare, in occasione dell'approvazione del Modello di Organizzazione,

Gestione e Controllo della Società, un Organismo di Vigilanza, a composizione collegiale, mista.

Nella scelta dei componenti dell'Organismo, la Società ha tenuto conto del fatto che il suddetto Organismo deve essere dotato delle seguenti caratteristiche:

- *autonomia ed indipendenza*: risultano garantite dalla composizione collegiale dell'Organismo, il quale non deve essere direttamente coinvolto nei processi decisionali demandati all'Organo Amministrativo, sì da poter operare in veste di organo *super partes*, dotato di un'autonomia operativa e di *budget*. L'autonomia va intesa in senso non meramente formale. Al fine di meglio garantire l'autonomia ed indipendenza dell'Organismo, si prevede l'ammissione, al suo interno, sia di soggetti esterni, che di soggetti interni alla Società, per un numero complessivo non inferiore a tre e non superiore a cinque. In particolare, è richiesto che almeno un membro (nel caso in cui i membri complessivi siano tre) o due membri (nel caso in cui i membri complessivi siano cinque) dell'Organismo di Vigilanza siano soggetti esterni alla Società (con tale espressione facendosi riferimento a persone che non abbiano un rapporto lavorativo, fiduciario o contrattuale con la Società).

Le decisioni relative alla determinazione del numero effettivo dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, all'individuazione e nomina dei componenti stessi e all'emolumento spettante ai componenti esterni, nonché al *budget* assegnato all'Organo di Controllo, sono demandate all'Organo Amministrativo, sentite le indicazioni fornite dall'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutti gli uffici di 2i Rete Gas S.r.l., senza necessità di consenso preventivo, al fine di ottenere ogni informazione e/o documento e/o dato ritenuto necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni e riporta, direttamente, all'Organo Amministrativo. Il suo operato non può essere sindacato da alcuna funzione aziendale;

- *professionalità*: è assicurata dalle specifiche competenze professionali, di cui risultano complessivamente dotati i componenti dell'Organismo di Vigilanza, i quali devono essere soggetti, dotati di adeguata professionalità, in materia giuridica, di controllo e di gestione dei rischi aziendali; è, in ogni caso, garantita all'Organismo di Vigilanza, la possibilità di avvalersi, nell'espletamento delle proprie funzioni, anche dell'ausilio di consulenti esterni, in materia legale, di organizzazione aziendale, revisione, contabilità, finanza e sicurezza sul lavoro;

- *continuità di azione*: è assicurata da una duplice circostanza: 1) l'Organismo di Vigilanza deve svolgere il proprio operato presso la Società; 2) esso è legittimato ad avvalersi del supporto delle funzioni aziendali di 2i Rete Gas S.r.l. che, di volta in volta, dovessero risultare necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni.

I membri dell'Organismo di Vigilanza devono, inoltre, possedere adeguati requisiti di onorabilità e non versare in ipotesi di conflitto di interessi.

Adeguata informativa sul possesso dei requisiti sopra indicati, sarà fornita al Consiglio di Amministrazione di 2i Rete Gas S.r.l., al momento della nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, il cui *curriculum vitae* verrà, brevemente, descritto, nel corso della seduta.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza verrà, altresì, effettuata, a cura delle società controllate da 2i Rete Gas S.p.A., in sede di recepimento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'anzidetta società, rimanendo inteso che gli organi competenti delle società controllate potranno nominare, quali componenti dei rispettivi Organismi di Vigilanza, i medesimi componenti dell'Organismo di Vigilanza di 2i Rete Gas S.p.A..

L'Organismo di Vigilanza nominato è chiamato ad esercitare le seguenti **funzioni**:

i) *vigilanza* sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato dalla Società;

ii) verifica in merito alla concreta *idoneità* ed *adeguatezza* del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato, ossia alla sua reale capacità di prevenire i reati presupposto di cui al Decreto;

iii) monitoraggio sull'*efficace attuazione* del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e sulla necessità di integrazione e/o modifica dello stesso, al fine di garantirne una perdurante rispondenza all'organizzazione e/o all'attività aziendale;

iv) *consulenza*, finalizzata ad un aggiornamento e/o ad una integrazione o modifica del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato e del Codice Etico, in ragione di sopravvenuti, mutamenti normativi ovvero di sopravvenute modifiche nell'assetto organizzativo aziendale;

v) raccolta, esame e conservazione di tutte le segnalazioni ed informazioni ricevute.

Da un punto di vista più specificamente operativo, l'Organismo di Vigilanza è chiamato ad esercitare una pluralità di **compiti o attribuzioni**, tutti specificamente dettagliati, all'interno del **Regolamento dell'Organismo di Vigilanza** che costituisce parte integrante del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ed al quale si rinvia.

Tale regolamento disciplina, nello specifico, il funzionamento del predetto Organismo, individuandone, in particolare: 1) i criteri di nomina, la composizione, le cause di revoca o sostituzione, la durata in carica; 2) i poteri e le attribuzioni; 3) gli obblighi di riservatezza; 4) i flussi informativi obbligatori dall'Organismo di Vigilanza all'Amministratore Unico di 2i Rete Gas s.r.l. Detto regolamento potrà essere modificato, a cura dell'Organismo di Vigilanza.

3.5.2 Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari

Nell'ambito dell'espletamento delle attribuzioni conferite, è assegnata all'Organismo di Vigilanza di 2i Rete Gas S.r.l. una linea di *reporting* direttamente, nei confronti dell'Amministratore Unico di 2i Rete Gas S.r.l..

(2) L'Organismo di Vigilanza di 2i Rete Gas S.r.l. potrà essere convocato, in qualsiasi momento, dall'Organo Amministrativo o potrà, a sua volta, presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

L'Organismo di Vigilanza di 2i Rete Gas S.r.l. trasmetterà all'Amministratore Unico, con cadenza annuale:

1) un rapporto scritto, riassuntivo: i) dell'attività svolta, nel corso dell'anno; ii) delle eventuali proposte di aggiornamento e/o di integrazione e/o di modifica dell'attività di mappatura del rischio, di cui al Modello Organizzativo in vigore, nonché delle procedure aziendali in vigore e di ogni ulteriore presidio o prescrizione correlata;

2) un piano di attività da effettuare, nell'anno successivo;

L'Organismo di Vigilanza segnalerà, altresì, tempestivamente, all'Amministratore Unico:

1) le violazioni del Modello Organizzativo, riscontrate d'iniziativa o su segnalazione, con proposta della relativa sanzione disciplinare da applicare;

2) la pendenza di un eventuale procedimento penale, a proprio carico ovvero a carico di altre Funzioni aziendali, iscritto, in ragione della contestazione di una delle fattispecie di reato di cui al d.lgs. 231/2001, implicante una possibile conseguente iscrizione dell'illecito amministrativo, a carico di 2i Rete Gas S.r.l. Le suddetta linea di riporto, dall'Organismo di Vigilanza all'Amministratore Unico di 2i Rete Gas S.r.l., avrà la finalità di agevolare l'espletamento delle seguenti verifiche:

- una verifica sull'*adeguatezza* del Modello di Organizzazione, intesa come rispondenza dello stesso, alla concreta realtà aziendale ed all'evoluzione della normativa e della giurisprudenza in materia;

- una verifica sulla *concreta idoneità preventiva* del Modello di Organizzazione, intesa come capacità di prevenire la commissione dei reati, presupposto della responsabilità amministrativa della società, di cui al d.lgs. 231/2001.

3.6 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.6.1 Finalità

L'art. 6 comma 2 lett. d) del Decreto prescrive che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società, debba “*prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli*”.

Gli obblighi d'informazione verso l'Organismo di Vigilanza rispondono alle seguenti finalità:

i) verificare la concreta *idoneità* ed *adeguatezza* del Modello di Organizzazione adottato, ossia la sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti e sanzionati, ai sensi del Decreto;

ii) verificare *l'efficace attuazione* del Modello di Organizzazione, ai sensi dell'art. 7 comma 4 lett. a) del Decreto, vale a dire la sua perdurante rispondenza agli assetti istituzionale e organizzativo societari e/o all'attività aziendale, sì da modificare i contenuti del sistema di gestione e controllo istituito o da introdurre procedure o controlli aggiuntivi o sopprimere strumenti di controllo divenuti inattuabili o ridondanti, in caso di sopravvenuti mutamenti strategici e/o organizzativi;

iii) segnalare all'Organismo di Vigilanza, l'eventuale esistenza di processi societari risultati e/o percepiti come privi in tutto o in parte di presidi adeguati, nonché l'eventuale malfunzionamento di istruzioni operative e/o delle procedure esistenti;

iv) proporre eventuali integrazioni e/o modifiche da apportare al Modello di Organizzazione vigente;

v) favorire lo svolgimento della funzione di aggiornamento del Modello di Organizzazione demandata all'Organismo di Vigilanza;

vi) agevolare l'espletamento dell'attività di vigilanza sul rispetto del Modello di Organizzazione, da parte di tutti i Destinatari, sì da i) verificarne *l'effettività*, intesa come riscontro della coerenza tra i comportamenti concreti e il Modello di Organizzazione adottato e da ii) accertarne, altresì, le eventuali violazioni, in vista dell'applicazione delle sanzioni disciplinari all'uopo introdotte.

Le finalità sopra evidenziate potranno essere perseguite da 2i Rete Gas Sr.l., attraverso un'attività di riporto, nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, da espletarsi per mezzo di distinti canali, in forma scritta (*e-mail*, comunicazioni e/o rapporti scritti), secondo le macro modalità di seguito indicate.

Le segnalazioni di cui al presente Modello dovranno essere inviate all'Organismo di Vigilanza, tramite la casella di posta elettronica dedicata odv231@2iretegas.it, sì da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

Ai sensi del Codice Etico aziendale, è inoltre, in vigore un ulteriore canale informatico di segnalazione - vale a dire la casella di posta elettronica dedicata 2iReteGas.CodiceEtico@2iretegas.it - attraverso la quale, fermo l'obbligo di segnalazione sopra richiamato, a carico dei Destinatari del Modello, tutti gli *stakeholder* di 2iRete Gas Sr.l. potranno segnalare ogni violazione o sospetto di violazione del Codice Etico ed ogni ulteriore condotta illecita circostanziata, ai sensi e per gli effetti della legge 30.11.2017, n. 179, di cui siano venuti a conoscenza, purché fondata su elementi di fatto precisi e concordanti.

In conformità a quanto previsto dalla legge 30.11.2017, n. 279, è fatto divieto:

- i) di violare le misure a tutela del segnalante;
- ii) di effettuare segnalazioni infondate, con dolo o colpa grave.

In caso di violazione dei divieti sub i) e ii), il responsabile della violazione potrà incorrere in un illecito disciplinare, sanzionabile secondo quanto prescritto dal sistema disciplinare adottato nel presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (cfr. art. 6 comma 2 *bis* lett. d) d.lgs. 231/2001).

È fatto, altresì, divieto di compiere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. L'adozione di misure discriminatorie, nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui all'art. 6 comma 2 *bis* d.lgs. 231/2001, può essere denunciata all'Ispettorato del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo (cfr. art. 6 comma 2 *ter* d.lgs. 231/2001).

3.6.2 I flussi informativi obbligatori dai Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Gas S.p.A. all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Gas S.r.l. hanno l'**obbligo di comunicare**, tempestivamente e per iscritto, all'Organismo di Vigilanza istituito, tramite la casella di posta elettronica dedicata odv231@2iretegas.it, :

le eventuali violazioni del Modello di Organizzazione, riscontrate o di cui siano venuti a conoscenza, in ragione delle funzioni svolte;

i) le eventuali condotte illecite, rilevanti, ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;

ii) le eventuali gravi anomalie inerenti al funzionamento del Modello di Organizzazione, o ancora,

iii) l'eventuale commissione di condotte atipiche che, pur non costituendo violazioni, si discostino significativamente dall'ordinaria prassi aziendale;

iv) la pendenza di un eventuale procedimento penale a proprio carico, in ragione della contestazione di una delle fattispecie di reato di cui al Decreto, implicante una possibile conseguente iscrizione dell'illecito amministrativo a carico di **2i Rete Gas S.r.l.** ovvero eventuali provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, da cui si evinca lo svolgimento di indagini, nei confronti di altri Soggetti Aziendali, per i reati di cui al Decreto, sempre implicanti una possibile conseguente iscrizione dell'illecito amministrativo, a carico di **2i Rete Gas S.r.l.**

3.6.3 I flussi informativi facoltativi (ad evento) dai Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Gas S.r.l. all'Organismo di Vigilanza.

Fermi restando gli obblighi di riporto dinanzi enucleati, i Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Gas S.r.l. avranno la **facoltà di inviare**, all'Organismo di Vigilanza di 2i Rete Gas S.r.l., un rapporto scritto (ad evento), al fine di segnalare: **i)** eventuali criticità emerse nell'esercizio della propria attività; **ii)** eventuali richieste di chiarimento, in ordine alla condotta da tenere nel singolo caso concreto, al fine di ottemperare alle prescrizioni di cui al Modello di Organizzazione e/o al Codice Etico; **iii)** eventuali informative in ordine a difficoltà applicative riscontrate; **iv)** ogni eventuale ulteriore comunicazione scritta, che si ritiene possa assumere rilievo, ai fini di una corretta applicazione del Modello di Organizzazione.

L'Organismo di Vigilanza valuterà, con attenzione ed imparzialità, tutte le informazioni e segnalazioni ricevute, stabilendone la veridicità e fondatezza e garantendo l'anonimato in ordine al nominativo dell'autore della segnalazione; a tal fine, esso adotterà i provvedimenti atti a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e, di conseguenza, ad evitare ogni forma di ritorsione o discriminazione.

3.6.4 I flussi informativi dall'Organo Amministrativo di 2i Rete Gas S.r.l. all'Organismo di Vigilanza

L'Organo Amministrativo di 2i Rete Gas S.r.l. avrà l'obbligo di comunicare all'Organismo di Vigilanza:

i) eventuali mutamenti nell'assetto istituzionale e/o organizzativo;

ii) eventuali mutamenti nella titolarità di partecipazioni azionarie, conseguenti a sopravvenute operazioni di trasformazione, fusione e scissione;

iii) le valutazioni effettuate, in ordine alla scelta della Società di revisione, incaricata di certificare il bilancio societario.

3.6.5 L'istituzione della figura di *responsabile* presso 2i Rete Gas S.r.l. e di *referente*, presso le società terze, legate a 2i Rete Gas S.r.l. da contratti di servizio

Fermi restando i flussi informativi, sopra dettagliati, da effettuarsi a cura dei Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Gas r.l., nei confronti dell'Organismo di Vigilanza nominato, è, altresì, istituita, la figura del "*responsabile o referente ai sensi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001 di 2i Rete Gas S.p.A.*".

Detta figura, che corrisponde alla figura del Responsabile dell'unità produttiva territoriale / Dipartimento Nord, è tenuta ad effettuare, nei confronti dell'Organismo di Vigilanza i seguenti **flussi informativi obbligatori**:

i) un flusso informativo *tempestivo e d'urgenza* di cui al par. 3.6.2, al pari di ogni ulteriore Destinatario del Modello di Organizzazione;

ii) un ulteriore flusso informativo *periodico*, diretto a comunicare le informazioni di rilievo (dettagliate, all'interno della procedura organizzativa istitutiva della figura di responsabile o referente): i) relative alla concreta attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Gas S.p.A.; ii) relative ai processi o alle fasi di processo, gestiti dalla Direzione/Funzione/Unità, potenzialmente sensibili, ai sensi del Modello Organizzativo adottato da 2i Rete Gas S.r.l.

Per completezza, deve valorizzarsi come 2i Rete Gas S.r.l. abbia, altresì, previsto la possibile applicabilità della procedura istitutiva del *responsabile*, anche nei confronti di società terze, le quali siano chiamate a svolgere, in forza di contratti di servizio, prestazioni e/o servizi, nell'interesse di 2i Rete Gas S.r.l. (cfr. si veda, in tal senso, par. 3.3.2).

In tal caso, la Società valuterà l'opportunità, in relazione al singolo caso concreto, di nominare, in veste di *referente*, il soggetto designato dalla società terza, a svolgere la prestazione o il servizio, in nome e per conto di 2i Rete Gas S.r.l.; in caso di nomina, detto soggetto (al pari del *responsabile* nominato, con riferimento all'organigramma di 2i Rete Gas S.r.l.) trasmetterà, all'Organismo di Vigilanza di 2i Rete Gas S.r.l., il rapporto informativo *periodico* sopra descritto.

Il *responsabile* ha facoltà di incaricare, a sua volta, con atto scritto, un *sub-responsabile*, il quale, supervisionato dallo stesso *responsabile*, assume la responsabilità delle singole operazioni a rischio affidategli.

In virtù dell'istituzione delle summenzionate figure, presso 2i Rete Gas S.r.l., l'azione di controllo risulta strutturata su tre distinti livelli:

- i) il *sub- responsabile* (se nominato);
- ii) il *responsabile o referente*;
- iii) l'Organismo di Vigilanza.

3.6.6 Sistema dei poteri

All'Organismo di Vigilanza di 2i Rete Gas S.r.l. viene, obbligatoriamente, comunicato il sistema dei poteri adottato dalla Società ed ogni sua modifica o variazione, mediante comunicazione periodica, a cura dei responsabili nominati, con le modalità dettagliate nella relativa procedura organizzativa societaria.

3.7 SELEZIONE, FORMAZIONE e INFORMATIVA

3.7.1 Selezione del personale

L'Organismo di Vigilanza di 2i Rete Gas S.r.l., in coordinamento con la Società, valuta l'opportunità di istituire uno specifico sistema di verifica dei requisiti del personale, in fase di selezione.

3.7.2 Formazione del personale

La formazione del personale, ai fini dell'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Gas Sr.l., è gestita dalla Società in stretta collaborazione con l'Organismo di Vigilanza.

Periodicamente, anche in relazione ad eventuali, sopravvenute modifiche normative e/o organizzative, la Società propone un piano di formazione all'Organismo di Vigilanza, al quale è demandato il compito di verificarne l'adeguatezza dei contenuti, per ciò che concerne gli aspetti rilevanti, ai sensi del Decreto, proponendo, se del caso, le opportune integrazioni.

Tale piano di formazione dovrà prevedere interventi, diversamente dettagliati, a seconda: i) della collocazione aziendale (apicale ovvero sottoposta) dei destinatari della formazione; ii) della tipologia di processi sensibili o a rischio gestiti, in ambito societario.

Ad esempio: a) formazione in aula; b) formazione specifica rivolta ai neo-quadri; c) formazione per i neo-assunti, in materia di *Corporate Social Responsibility*, con contestuale analisi delle problematiche riguardanti il Decreto.

I corsi di formazione hanno frequenza obbligatoria.

È compito della Società informare l'Organismo di Vigilanza sui risultati, in termini di adesione e gradimento, di tali corsi.

La mancata partecipazione, non giustificata, ai suddetti programmi di formazione comporterà l'irrogazione di una sanzione disciplinare che sarà comminata secondo le regole indicate nel paragrafo 3.8.2 del presente Modello.

3.7.3 Selezione di consulenti, partner, fornitori

Su proposta dell'Organismo di Vigilanza, potranno essere istituiti, nell'ambito di 2i Rete Gas r.l., appositi sistemi di valutazione per la selezione di consulenti, partner e fornitori.

3.7.4 Informativa a consulenti, partner, fornitori

Potranno essere, altresì, fornite, a soggetti esterni a 2i Rete Gas S.r.l. (consulenti, partner e fornitori), apposite informative sulle politiche e procedure adottate dalla Società, sulla base del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

3.8 SISTEMA DISCIPLINARE

3.8.1 Principi generali

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, la definizione di un sistema sanzionatorio costituisce un requisito essenziale del Modello di Organizzazione.

L'efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Gas S.r.l. deve, pertanto, contemplare la previsione di un sistema disciplinare, diretto a sanzionare la mancata osservanza delle misure organizzative e preventive, contenute nel Modello stesso (art. 7 comma 4 lett. b) del Decreto).

Le sanzioni disciplinari rappresentano uno strumento di dissuasione e punizione di comportamenti tenuti da Soggetti che, violando le regole dettate dalla Società, espongono quest'ultima, al rischio di insorgenza di una responsabilità amministrativa, ai sensi del Decreto.

L'applicazione di tali sanzioni disciplinari presuppone, quindi, la semplice violazione delle prescrizioni, delle istruzioni e delle procedure e, più in generale, dei contenuti di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da 2i Rete Gas S.r.l., essendo indipendente dallo svolgimento e dall'esito di un procedimento penale a carico del reo, iscritto dall'Autorità Giudiziaria.

3.8.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai Dipendenti, in violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, sono definiti come illeciti disciplinari. Per i Dirigenti si fa, a tal fine rinvio, al successivo paragrafo 3.8.3.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili, nei riguardi di detti lavoratori Dipendenti, esse rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300, (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Gas S.r.l. fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili, previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè alle norme pattizie di cui al CCNL (v. art. 21 "*Provvedimenti disciplinari*").

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste, per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, in applicazione dei "*criteri di correlazione per le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari*", vigenti presso la Società e richiamati dal CCNL, si prevede che:

1) Incorre nei provvedimenti di **rimprovero verbale** o **scritto** il lavoratore che:

i) violi le procedure interne previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Gas S.r.l., (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione, all'Organismo di Vigilanza, delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nella gestione dei processi sensibili o a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi qualificare tali comportamenti "*in qualunque modo*" compiuti delle "*lievi trasgressioni alle norme del CCNL o dei regolamenti aziendali*", ai sensi di quanto previsto al punto 1 - 2 dell'art. 21 del CCNL.

2) Incorre nel provvedimento della **multa** il lavoratore che:

i) violi, più volte, le procedure interne previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Gas S.r.l. o adotti, nella gestione dei processi sensibili o a rischio, un comportamento, più volte, non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state, singolarmente, accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti, la ripetuta effettuazione della mancanza della "*non osservanza delle norme o non applicazione delle misure sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro, di cui è stato debitamente portato a conoscenza*" o "*recidiva nelle mancanze sanzionate con rimprovero scritto*", ai sensi di quanto previsto al punto 3 dell'art. 21 del CCNL.

3) Incorre nel provvedimento della **sospensione dal servizio e dalla retribuzione**, da 1 a 5 giorni, il lavoratore che:

i) nel violare le procedure interne, previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Gas S.r.l., o adottando, nella gestione dei processi sensibili o a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse di 2i Rete Gas S.r.l., arrechi danno alla Società ovvero la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo, per l'integrità dei beni dell'azienda, dovendosi ravvisare, in tali comportamenti, *“la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni del Gruppo o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dalla trasgressione alle norme del CCNL o dei regolamenti aziendali”*, ai sensi di quanto previsto al punto 34 dell'art. 21 del CCNL.

4) Incorre nel provvedimento della **sospensione dal servizio e dalla retribuzione**, da 6 a 10 giorni, il lavoratore che:

i) nel violare le procedure interne previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Gas S.r.l., o adottando, nella gestione dei processi sensibili o a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse di 2i Rete Gas S.r.l., arrechi danno al Gruppo o lo esponga ad una situazione oggettiva di pericolo, per l'integrità dei beni dell'azienda, dovendosi ravvisare in tali comportamenti *“la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni del Gruppo o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dalla trasgressione alle norme del CCNL o dei regolamenti aziendali”*, ai sensi di quanto previsto al punto 5 dell'art. 21 del CCNL.

5) Incorre nel provvedimento del **licenziamento con preavviso**, il lavoratore che:

i) adotti, nella gestione dei processi sensibili o a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Gas S.r.l. e diretto, in modo univoco, al compimento di un reato, dovendosi ravvisare, in tale comportamento, la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio, ai sensi di quanto previsto al punto 6 dell'art. 21 del CCNL.

6) Incorre nel provvedimento del **licenziamento senza preavviso**, il lavoratore che:

i) adotti, nella gestione dei processi sensibili o a rischio, un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Gas S.r.l. e tale da determinare la concreta applicazione, a carico della Società, di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di *“atti tali da far venire meno, radicalmente, la fiducia dell'Ente, nei suoi confronti”*, ovvero il verificarsi delle

mancanze richiamate, ai punti precedenti, con la determinazione di un grave pregiudizio per la Società, ai sensi di quanto previsto al punto 7 dell'art. 21 del CCNL.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, ai sensi di quanto previsto dal codice disciplinare aziendale vigente presso 2i Rete Gas S.r.l., in relazione:

i) all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;

ii) al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;

iii) alle mansioni del lavoratore;

iv) alla posizione funzionale delle persone coinvolte, nei fatti costituenti la mancanza;

v) alle altre particolari circostanze, che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive competenze.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza e dalla Società.

3.8.3 Misure nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Gas S.r.l. o di adozione, nella gestione dei processi sensibili o a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare, nei confronti dei responsabili, le misure più idonee, in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti industriali, tra cui la risoluzione del rapporto di lavoro.

3.9 ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

3.9.1 Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Gas S.r.l. da parte dell'Amministratore Unico, l'Organismo di Vigilanza informerà la Società, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative, previste dalla vigente normativa.

Nel caso in cui le suddette violazioni siano commesse da amministratori delle Società controllate, dovrà esserne informato tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di 2i Rete Gas

S.r.l., il quale provvederà a riferire ai competenti organi societari, per l'adozione delle relative iniziative; qualora i suddetti amministratori siano anche dirigenti della Società potranno, in ogni caso, trovare applicazione le sanzioni di cui al precedente paragrafo 3.8.3.

3.9.2 Misure nei confronti di Consulenti, Partner e Fornitori

Ogni comportamento posto in essere dai Consulenti, dai Partner o dai Fornitori, in contrasto con le linee di condotta, indicate dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Gas S.r.l. e tale da comportare il rischio di commissione di un reato, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali, inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di *partnership*, la risoluzione del rapporto contrattuale o ogni altra sanzione contrattuale appositamente prevista, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione, da parte del Giudice, delle misure previste dal Decreto.

3.9.3 Misure nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

In caso di violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Gas S.r.l., da parte di uno o più componenti dell'Organismo di Vigilanza, gli altri membri dell'Organismo anzidetto ovvero l'Amministratore Unico, informeranno, immediatamente, la Società. Tali organi, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, assumeranno gli opportuni provvedimenti, tra i quali, a titolo semplificato, la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo Organismo di Vigilanza.

3.9.4 Misure nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale

Alla notizia di violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Gas S.r.l. da parte di uno o più sindaci, se nominato il Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Collegio Sindacale e l'Organo Amministrativo. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla legge, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.